

Codice A1816A

D.D. 13 aprile 2018, n. 1041

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 5950. Richiesta autorizzazione idraulica in sanatoria per scarico acque nella Bealera della Grassa con tubazione autoportante in cls, in comune di Caramagna Piemonte (CN). Richiedente: Edil GR di PONZONE Guido e Renato, Caramagna Piemonte (CN).

In data 09/02/2018 il sig. PONZONE Guido, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta Edil GR di PONZONE Guido e Renato, con sede in Caramagna Piemonte (CN) strada Carmagnola 20 - ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per scarico acque nel corso d'acqua denominato Bealera della Grassa, in corrispondenza dei terreni di proprietà, individuati al catasto Foglio XIV, mappali 209 - 210, in comune di Caramagna Piemonte (CN) località strada Gangaglietti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati del geom. Sergio PONZONE, con studio in via Garessio 6, 12030 Caramagna Piemonte (CN).

È stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, deve essere formalizzato un atto di concessione riguardante le occupazioni demaniali (scarico), fermo restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- protezione dello sbocco dello scarico con sistemazione massi in pietra secondo lo schema grafico riportato nella tav. 1, sez. AA e sez. DD scala 1/50.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,
- visto il provvedimento di Diffida di cui alla D.D. n. 1461/A1816A del 18/05/2017,

determina

di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici, il mantenimento delle opere in oggetto e l'esecuzione dei lavori di protezione dello sbocco dello scarico con sistemazione massi in pietra, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali di cui sopra e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere mantenuta come illustrata negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI